

INAUGURAZIONE
dell'ANNO GIUDIZIARIO
2012

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Eccellenza Reverendissima Mons. Alberto Tanasini, Delegato dell'Arcivescovo,

Sig. Presidente della Corte di Appello di Genova e Sig. Procuratore Generale,

Autorità tutte civili e militari,

Signori Magistrati e Avvocati del foro civile,

Ministri del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure

Signori e Signore presenti,

grazie per aver accettato l'invito a partecipare, oggi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure.

Ringrazio i **Ch.mi Avvocati del foro civile** che oggi partecipano a questa inaugurazione.

In particolare debbo ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova che ha concesso, per la partecipazione a questo evento, l'accreditamento di due punti come formazione permanente professionale.

Amo sottolineare che la presenza di numerosi avvocati civilisti è per il Nostro Tribunale una splendida occasione per farci conoscere per quello che realmente siamo e non per le idee preconette che esistono nei nostri confronti.

Questo appuntamento annuale, oltre a fare il punto sull'attività del Nostro Tribunale, ha lo scopo di mettere in evidenza il **carattere pastorale** di questa plurisecolare istituzione che è appunto il Tribunale Ecclesiastico attualmente ripensato e ristrutturato in Italia come Regionale, per affrontare, specificamente, il problema delle dichiarazioni di nullità del matrimonio celebrato con rito canonico.

Passiamo quindi ai numeri che abbracciano l'anno 2011 testé trascorso.

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Quest'anno sono entrate **97 nuove cause**, che, a fronte delle migliaia di separazioni coniugali avvenute in Liguria nel 2010 sono soltanto una goccia rispetto al mare dei matrimoni falliti.

La scarsità del numero di cause che si rileva in questi ultimi due anni può avere cause diverse: la prima certamente è la situazione economica che affligge l'Italia e l'Europa: sotto questo profilo tengo a sottolineare che procedere ad una causa di nullità presso i Nostri Tribunale ha un costo che possiamo dire ridicolo: in pratica è di 525,00 euro se ci si serve dei nostri Patroni Stabili che sono ricompensati dal Tribunale e non costano nulla ai clienti che se ne vogliono servire: nella ipotesi che qualcuno non possa versare neppure la piccola cifra di 525,00 euro la causa viene svolta in totale gratuità.

In fondo a questa relazione è indicato il nostro sito internet dove sono ampiamente spiegate anche tutte queste cose.

Un secondo motivo che desta a noi preoccupazione è che non c'è sufficiente sensibilità nei confronti del Tribunale Ecclesiastico, ossia abbiamo migliaia di separazioni ogni anno ma di fatto da parte dei nostri fedeli cristiani non ci si preoccupa di valutare se, per caso, il matrimonio fallito possa anche essere dichiarato nullo proprio per poter impostare eventualmente una nuova vita affettiva nella serenità interiore e nella pace con Dio e con la Comunità Ecclesiale.

Spiace invece sentirsi ripetere che la causa di nullità in pratica cancellerebbe l'assegno di sostentamento per il coniuge, cosa che è stata ripetuta dai media anche recentemente: non è vero e non è così automatico.

Come **TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA** sono state emesse nel 2011:

89 sentenze delle quali:

83 affermative, ossia hanno decretato la nullità del matrimonio e

6 negative alle quali dobbiamo aggiungere **8** cause rinunciate o archiviate segno che non erano sufficientemente fondate

CAUSE TRATTATE A GENOVA IN APPELLO
provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo di Milano

Nel 2011, abbiamo deciso 156 cause provenienti in Appello dal Tribunale Lombardo, di queste:

144 sentenze di primo grado sono passate con semplice Decreto, ossia è stata confermata la sentenza affermativa di primo grado di Milano. 12 cause sono giunte in appello da Milano già negative, sette sono state confermate come tali, mentre per le altre 5, in appello, è stato ribaltato il verdetto da negativo in positivo e saranno trattate in terzo grado dal Tribunale della Rota Romana.

In totale, dunque, il Tribunale di Genova, in un anno, ha emesso 245 decisioni.

Resta da dire quante sono le cause giacenti a fine anno: di prima istanza 182, di appello 63.

Il dato che in genere interessa di più è quello dei motivi per cui vengono dichiarati nulli i matrimoni: tre sono i capi di nullità predominanti nel Nostro Tribunale di prima istanza: il primo è quello che riguarda i problemi psicologici e neurologici nonché l'incapacità grave di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali del matrimonio, al secondo posto l'esclusione dei figli dal matrimonio e al terzo posto l'esclusione della indissolubilità ossia la riserva di separarsi e divorziare se le cose dovessero andare male.

Per quanto riguarda le cause giunte in appello, al primo posto prevale l'esclusione della prole, al secondo quella della indissolubilità e al terzo posto le problematiche psicologiche o affettive.

Un aspetto importante riguarda l'attività dei Patroni Stabili e quindi, correlativamente, gli aspetti economici delle cause.

Il Patrono Stabile è la figura di un Avvocato specializzato nelle cause di nullità matrimoniale che lavora per il Tribunale Ecclesiastico (e dal medesimo riceve una remunerazione) e ha come principale compito quello di offrire gratuitamente consulenza a chi desidera sapere se, nel suo caso, sia possibile o meno una causa di nullità.

Se non vi sono difficoltà economiche e se si ravvisa un motivo di nullità, agli interessati viene consegnato l'elenco degli Avvocati abilitati

presso il Nostro Tribunale affinché le persone liberamente possano scegliere l'avvocato di fiducia

Chi soprattutto presentasse difficoltà di carattere economico può, se vuole, servirsi del Patrono Stabile, il che significa che la causa di nullità viene a costare in tutto, per i due gradi di giudizio, 525,00 euro, posto che l'attività del Patrono Stabile è assolutamente gratuita.

In questo anno appena trascorso, i Patroni Stabili hanno presentato in tutto **40** cause; quelle decise in primo grado, sempre lo scorso anno, affidate ai Patroni Stabili sono state **40**.

Mi pare opportuno significare che di queste 40 cause terminate nel 2011 dai patroni Stabili ben 36 hanno avuto esito affermativo segno che i Patroni Stabili lavorano bene e con serietà come del resto tutti gli avvocati che fanno parte del nostro foro ai quali va tutto il nostro apprezzamento e riconoscenza.

I Patroni Stabili forniscono una presenza al mese anche nelle Diocesi di La Spezia, di Albenga e di Ventimiglia-San Remo.

Prima di entrare nell'argomento che ci sta a cuore, desidero cogliere questa occasione per ringraziare tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico per il lavoro continuo, assiduo, qualificato e pastorale a cominciare dai Giudici tutti, sacerdoti e laici, ai Difensori del Vincolo, Sacerdoti e laici, ai Periti, agli Avvocati, ai Patroni Stabili, al Cancelliere, alle Notare e al Cursore. E' giusto ricordarli tutti perché questa circostanza è l'unica che permette di mettere in evidenza il lavoro quotidiano, del tutto nascosto e silenzioso, di tutti questi operatori.

Colgo questa occasione per ringraziare il Santo Padre dell'ultimo discorso fatto, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota Romana, di indole squisitamente giuridico-pastorale.

Egli ha ricordato che il vero diritto è inseparabile dalla giustizia e ciò vale per tutti gli ordinamenti giuridici quindi anche per quello canonico.

Ciò comporta anche l'interpretazione della legge della Chiesa per poterla applicare con fedeltà.

Le due parole del Santo Pare sono state "cercare e servire" cercare la verità e mettersi a servizio di essa: questo è l'aspetto significativo dell'attività del Tribunale Ecclesiastico ma anche l'aspetto schiettamente pastorale.

E' proprio parlando della verità che entriamo nel tema di quest'anno.

ARGOMENTO DI QUEST'ANNO

Tre anni fa ho iniziato ad affrontare, in modo semplice, piano e pastorale i motivi di nullità matrimoniale che riguardano le nostre cause canoniche già ricordando che non coincidono, se non in parte, con quelli previsti dal Codice Civile Italiano, in specie abbiamo esaminato i capi di nullità che riguardano l'esclusione della prole, l'esclusione della indissolubilità e della fedeltà.

Molti di questi motivi di nullità hanno radici ormai millenarie perché sono emersi fin dai primi tempi dello sviluppo del diritto canonico: in pratica li troviamo già sanciti nel 1100-1200, altri invece sono stati oggetto di riflessione nei secoli e sono stati accolti a poco a poco e nel tempo dalla giurisprudenza innanzitutto del Tribunale della Rota Romana e poi codificati: il più recente è il capo di nullità del dolo che ha trovato la sua definitiva codificazione nel 1983.

Ed è proprio su questo capo di nullità, apparentemente nuovo, che ci soffermiamo quest'anno.

Ho detto "apparentemente" perché in realtà il problema del dolo e dell'inganno è sempre esistito nella storia delle vicende nuziali ma, sul piano canonico, veniva affrontato molto spesso sotto il profilo dell'errore di persona.

Il nuovo Codice di diritto canonico ha affrontato il discorso in modo diretto.

IL DOLO E L'INGANNO

GRANDE PREMESSA

Il vero e autentico amore fra due persone si fonda essenzialmente sulla verità, sulla sincerità, sulla affidabilità e sulla fiducia reciproca.

Questo argomento lo abbiamo già trattato negli scorsi anni e vale la pena rievocarlo: la grande fatica, se così possiamo chiamarla, del fidanzamento, e che richiede indubbiamente molto tempo, è proprio quello di conoscersi reciprocamente a fondo, il più possibile, nella verità.

Come è noto la creatura umana parla e si svela in molti modi: nel comportamento, nelle scelte, negli hobby, nelle reazioni. Un fidanzamento attento, che non si lascia distrarre né dal sesso né dal

divertimento effettivamente permette di conoscere una persona dal suo modo di agire e di comportarsi.

Le scelte di vita di una persona, e gli stessi hobby denotano una personalità, rivelano i gusti, il modo di pensare.

Così si deve dire anche delle reazioni di una persona ad un evento, ad un accadimento, ad un fatto traumatico o ad un fatto gioioso: a titolo di esempio una reazione di entusiasmo alla nascita di un bimbo denota desiderio di paternità, amore per i figli, aspirazione ad una famiglia non chiusa in sé stessa, ma aperta alla prole; al contrario il rifiuto di stare vicini ai bambini, le reazioni negative agli ovvi comportamenti sregolati dei fanciulli ecc. sta ad indicare indubbiamente un certo rifiuto.

Lo stesso si deve dire delle scelte di una persona: la scelta della pedanteria nel lavoro o della precisione o della puntualità sono indicativi di un carattere e di una personalità; la scelta degli svaghi o degli hobby spesso di tipo maniacale, sono altrettanto eloquenti nel dare indicazioni di su quella persona.

Questi semplici esempi già ci fanno capire come sia importante, nel fidanzamento, l'attenzione sull'altro per comprenderne la personalità e, soprattutto, per capire se quella persona può essere davvero colui che colma ciò che mi manca, che perfeziona la mia personalità, in pratica se quella persona è colei che davvero può riempire la mia vita ed è colei con cui è possibile condividere una intera vita.

Non dimentichiamo anche l'orientamento filosofico (di carattere pratico), ideologico e religioso, ossia i convincimenti e il modo di pensare di una persona che si manifesta sia nelle scelte che nei comportamenti e che costituiscono, tra l'altro, uno degli aspetti più intimi della personalità e anche più significativi per un tipo di vita che si vuole scegliere.

Tutto ciò sta a dire che ogni persona si manifesta per quello che è proprio nello stile di vita e questo è un aspetto della conoscenza che deve esserci nella vita affettiva in ordine ad un matrimonio.

Ma c'è ben di più: la conoscenza di due persone si realizza nel dialogo: è nel parlare, è nel confidarsi, è nell'aprire anche le pieghe più recondite del nostro animo che ci si fa conoscere.

Il dialogo fra due fidanzati è la realtà fondamentale per poter valutare con serenità se quella persona può davvero costituire la mia felicità.

Qui siamo nel cuore del problema: questo dialogo determinante per la scelta matrimoniale che, non dimentichiamo, è una scelta non solo di vita ma per una intera vita, deve essere sincero, aperto, schietto, non deve nascondere nulla di sé almeno volontariamente.

Quando dico ad una persona che la amo è perché in buona sostanza sto riponendo in lei tutta la mia fiducia, sto mettendo la mia vita nelle sue mani e, come è ovvio, reciprocamente : se così non è, non c'è amore, ci sarà trasporto, ci sarà passione, ci potrà essere anche una certa partecipazione alla vita dell'altro ma non amore.

La schiettezza, la limpidezza, l'essere, come si suol dire, "un libro aperto" è il fondamento dell'amore.

Vi sono esempi umani significativi: pensiamo all'amaro di un genitore nello scoprire che il proprio figlio, che si ama con tutto noi stessi, mente, tradisce la fiducia, così come pensiamo alla tristezza di un figlio nello scoprire che i propri genitori gli hanno mentito su qualche cosa di importante o che nella loro vita c'è la menzogna.

Così certamente tutti abbiamo esperienza di sposi sfiduciati, scoraggiati, arrabbiati, delusi nel constatare che il coniuge non è stato sincero nel fidanzamento o non lo è nella vita coniugale.

E' bene ricordare che non esiste una tipologia di argomenti o materie su cui si deve essere sinceri: nascondere un difetto, mascherarlo, negarlo, o nascondere una situazione debitoria, o nascondere una relazione parallela, o tacere e simulare sulle proprie aspirazioni, sul proprio futuro, magari nella speranza che il partner poi si adegui al nostro modo di pensare, sono solo semplici esempi che distruggono la fiducia in una persona.

Sappiamo perfettamente che, allorché viene meno la fiducia, l'amore è gravemente incrinato ed è molto difficile e faticoso poter ricostruire quel rapporto di totale affidamento necessario nella vita coniugale.

Un comportamento falso, insincero o simulatorio *incide gravemente sulla libertà di scelta* di una persona, libertà che è la premessa di fondo per un consenso nuziale.

Questa è la grande premessa all'argomento di quest'anno.

Come si può intuire un comportamento falso, simulatorio nel fidanzamento compromette per sé stesso la vita coniugale: è noto che molte persone, dopo un certo tempo dalle nozze, escono con amarezza e delusione nel dire: "ho sposato una persona che non conoscevo".

All'origine di un fallimento di un matrimonio molto spesso sta proprio questo tipo di comportamento non aperto, non sincero.

Detto questo però non possiamo dire che un consenso matrimoniale emesso in situazioni che abbiamo sopra ricordato possa essere dichiarato

nullo anche perché la prova di un atteggiamento simulatorio diventerebbe assai difficile e diventerebbe impossibile stabilirne la gravità salvo i casi di comportamenti falsi di tipo patologico che però sarebbero oggetto di un altro canone e soprattutto oggetto di parere peritale.

Tuttavia vi sono dei casi in cui, invece, la gravità della realtà sottaciuta e lo scopo per cui è stata sottaciuta è di tale evidenza che può essere provata.

Siamo quindi al **can. 1098** del Codice di Diritto Canonico che recita così:

“chi celebra il matrimonio raggirato con dolo ordito per ottenere il consenso, circa una qualità dell'altra parte che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente”

Come ho accennato questo canone è una novità del Codice di Diritto Canonico attualmente in atto dal 1983.

Non è però nuova la materia perché il problema del dolo e dell'inganno in ordine al matrimonio è sempre stato sentito nei secoli e, come si è accennato, in parte veniva affrontato, per gli aspetti della nullità matrimoniale canonica, sotto il profilo o della costrizione, o dell'errore sulla qualità di una persona che andava quindi a coincidere con la stessa identità della persona.

Sappiamo anche che la codificazione di questo canone è stata sofferta e molto discussa.

Finalmente si è giunti alla formulazione di questo capo di nullità perché si è riconosciuto che *la verità e la sincerità nei rapporti affettivi e matrimoniali dei coniugi sono radicate nello stesso diritto naturale*: la mia premessa, credo, lo faccia ampiamente comprendere tenendo anche conto, si ripete, della importanza per tutta la vita del patto matrimoniale.

Si tratta del rispetto fondamentale che si deve alla persona che esige la sincerità delle parole e degli atteggiamenti se vogliamo che quella persona scelga in piena libertà e autonomia il partner della vita.

Inoltre non possiamo negare che nel tempo si è giunti anche ad una visione più personalistica del matrimonio nel senso che la dignità della persona è al fondamento del rapporto di coppia, per cui la scelta del coniuge è parte sostanziale del processo di formazione del consenso matrimoniale.

La falsità, l'inganno e il dolo è una grave manipolazione del processo decisionale, e quindi della volontà, viziando il carattere proprio e libero

della scelta del coniuge per cui si può parlare tranquillamente, in questo caso, di errore doloso.

Esaminiamo le singole parti del canone che è molto interessante.

Ritengo opportuno partire da un esempio che, nella nostra prassi di cause di nullità, è classico: abbiamo due fidanzati che si avviano al matrimonio: lei è molto desiderosa di avere figli, lo dice e lo ripete in tutte le occasioni che si presentano e non vede l'ora di sposarsi per realizzare con il marito la maternità e la paternità del resto fine fondante del matrimonio, lui, a causa di problemi avuti, sa perfettamente di essere totalmente sterile, però sa anche che per la ragazza lo sposarsi coincide con la maternità, per cui è quasi certo che se comunica alla ragazza la propria situazione di sterilità inesorabilmente e sia pur con dolore la perderebbe e questo non lo vuole vuoi perché innamorato o vuoi perché ha già ormai progettato la propria vita con lei. Pertanto, dolosamente, tace sulla propria situazione di sterilità proprio per giungere al matrimonio in genere *con la segreta speranza che poi, nella vita coniugale, la sposa si possa rassegnare.*

Chi celebra il matrimonio raggirato con dolo: nel caso in esame abbiamo una sposa che, appunto in perfetta buona fede, convola a nozze non conoscendo una realtà che riguarda il fidanzato, di fatto è ingannata perché egli conosce perfettamente la propria situazione e la tace proprio per spingere la fidanzata a sposarsi altrimenti sa che essa rinunciarebbe al matrimonio con lui.

Notiamo che abbiamo usato l'espressione "in perfetta buona fede" ossia per la ragazza la situazione di sterilità del fidanzato non è in alcun modo né pensabile né immaginabile, ossia non vi sono elementi che la possano far sospettare.

Diverso sarebbe il discorso, per es., se fosse venuta a conoscenza di operazioni chirurgiche pregresse, o in presenza di mezze frasi che volevano far capire e non capire, l'esistenza di cure mediche di cui forse si è a conoscenza ma con finalità vaghe, ecc. E' chiaro che in questi casi dobbiamo rifarci a quanto abbiamo detto in premessa: un fidanzamento deve essere attento, deve far aprir gli occhi, deve quindi spingere, in questo caso concreto, la ragazza ad interrogare, a chiedere. Come risposta deve esserci l'apertura totale del proprio animo e dei propri segreti reconditi. Se si negasse la verità è chiaro che allora si verifica il caso del dolo.

Il dolo, dice il canone, deve essere ordito “*per ottenere il consenso nuziale*”: questa è la vera finalità che si nasconde dietro all’inganno e che spinge ad ingannare.

Infatti deve esserci la certezza morale che il partner, se venisse a conoscenza di quel difetto o di quel problema, non si sposerebbe.

Ovvio dunque che il dolo si realizza quando l’oggetto del silenzio è considerato fondamentale dal partner al punto che conoscendolo prima non si sposerebbe. Diventa evidente come il silenzio e l’inganno forzino la volontà dell’altro ledendone la dignità, in quanto, in pratica, viene gravemente compromessa la libertà di scelta.

Ma la parte fondamentale del canone sta nella chiara precisazione dell’inganno: “*circa una qualità che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale*”.

Ossia non basta, in qualche modo, aver ingannato il partner con una qualsivoglia bugia o sotterfugio, è necessario che sia stata accuratamente nascosta una qualità della propria persona così grave che possa, proprio di natura sua, proprio per la sua gravità, compromettere gravemente, perturbare gravemente, la vita coniugale.

Sotto questo profilo la giurisprudenza è ancora un po’ scarsa considerando che questo capo di nullità è stato codificato solo nel 1983, tuttavia possiamo tranquillamente portare alcuni esempi trattati proprio dal nostro Tribunale Ecclesiastico Ligure che hanno trovato piena conferma nel Tribunale di Appello.

E’ indubbiamente un grave inganno quello di tacere prima del matrimonio, se conosciuta, la propria situazione di sterilità o infertilità, proprio secondo l’esempio che abbiamo portato avanti fino a questo momento.

La gravità dell’inganno è evidente posto che la prole è finalità naturale e attesa del matrimonio, e la sua mancanza è molto spesso causa di crisi coniugale. Se poi tale mancanza era prevista e taciuta si aggiunge la sfiducia e la delusione.

Così è grave tacere l’esistenza di malattie vuoi psichiche, vuoi neurologiche, vuoi anche organiche che hanno carattere di cronicità e spesso di aggravamento nel tempo sì da compromettere la serenità di una vita coniugale rendendola difficile, ardua, penosa e insopportabile quando si viene a sapere che era stata taciuta. Parimenti gravissimo è tacere l’esistenza di dipendenze tossicologiche (droga, alcool ecc.) In tutti questi

casi, infatti, non si tratta di accettare il coniuge nella buona e nella cattiva sorte, qui c'è una lesione della libertà fondamentale di scelta del coniuge all'origine stessa del matrimonio..

Vorrei pertanto che fosse chiaro che qualunque problema di salute che insorgesse *solo dopo le nozze* non è assolutamente motivo di nullità anzi diventa invece l'occasione di esternazione di tutto l'amore verso il coniuge che ha bisogno di cure e di assistenza, come possiamo mirabilmente osservare in moltissimi casi sicuramente anche di nostra conoscenza.

E' anche indubbiamente pesante e compromettente il tacere di una grave situazione debitoria: sposarsi pieni di debiti all'insaputa del coniuge rende sconvolgente la vita coniugale.

Lo stesso va detto sul tacere di situazioni di tipo criminale o comunque soggette a processi vuoi contenziosi, con conseguenze economiche gravi, vuoi penali con previsione di pene di tipo detentivo.

Abbiamo avuto svariati casi di persone che si sono sposati spacciandosi per quello che non erano: laureati, medici, dentisti, professionisti, o comunque che svolgevano un'attività lavorativa che non corrispondeva al vero ma che hanno spinto significativamente il partner a vedere in quella professione e in quella realtà personale un elemento importante per la vita coniugale. Non è certo il tipo di lavoro che può compromettere la vita coniugale, ma in questo caso la vita coniugale viene stravolta dalla grave sfiducia, delusione, e inaffidabilità nei confronti del coniuge che ha ordito l'inganno.

Poichè la fantasia umana è illimitata si potranno profilare moltissime ipotesi di inganno grave che compromette la vita coniugale.

Come si può notare si tratta di raggiri su realtà pesanti, evidenti e soprattutto facilmente provabili sul piano processuale.

Il canone in questione non lo dice, ma un elemento di prova di fronte al dolo che viene scoperto dal coniuge è il tipo di reazione che il coniuge stesso ha: in linguaggio tecnico parliamo di "criterium reactionis".

Un coniuge che si sente ingannato in modo grave quasi sempre ha, come prima reazione, quella di andarsene, di separarsi, di allontanare da sé l'altro o l'altra. Il che non significa necessariamente che di fatto concretamente attui una separazione legale che comporta altri problemi complessi, ma quantomeno un allontanamento dal coniuge, una fuga dalla casa coniugale, o un rifiuto totale dell'altra persona separando letti e

camere, sono l'espressione viva e concreta e la prova che effettivamente in quel caso forse vi è stato un dolo e un inganno.

Ancora una volta dunque scopriamo quanto sia importante il periodo di preparazione al matrimonio che deve essere davvero una scelta razionale, oculata, attenta, frutto di frequentazione, di dialogo aperto e sincero, la superficialità, il non dare peso alle cose, il vivere il fidanzamento come un momento ludico, di svago, di spensieratezza non prepara certo un matrimonio solido e sicuro.

Nei prossimi anni affronteremo altri aspetti del matrimonio che comportano anche una eventuale nullità: tutto però ci richiama all'importanza del fidanzamento, del fidanzamento che deve svolgersi in età sufficientemente matura, con profonda attenzione, riflessione, razionalità senza lasciarsi prendere da facili sentimentalismi e senza confondere l'amore donativo con lo star bene insieme, o con il successo della vita sessuale. Soprattutto bisogna avere il coraggio e la maturità di avere la forza di troncare un rapporto quando questo si profila, già nel fidanzamento, problematico.

Con l'augurio di rincontrarci tutti insieme, come oggi, nel prossimo 2012, chiediamo a Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Alberto Tanasini Delegato oggi dal Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure, il Card. Angelo Bagnasco, di voler benedire il nostro lavoro e quindi dichiarare aperto l'anno giudiziario 2012.

Grazie!

Mons. Paolo Rigon
Vicario Giudiziale

Per ogni informazione visitare il sito del Nostro Tribunale
www.tribunaleecclesiastico.it

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario
Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure

Sabato 18 febbraio 2012

Saluto del Presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico
Ligure

Eminenza Reverendissima,
Eccellenze, Monsignor Presidente,

a nome del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico della Regione porgo il più deferente saluto, scambiandoci l'augurio di un proficuo lavoro per il bene delle persone che si rivolgono al nostro Tribunale.

Nella Allocuzione del 21 gennaio scorso al Tribunale della Rota Romana, il Santo Padre Benedetto XVI ha sottolineato, anche alla luce della prossima celebrazione dell'“*Anno della Fede*”, in occasione del 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, la necessità che l'interpretazione della legge canonica avvenga nella Chiesa, o per meglio dire, in conformità con la tradizione giuridica della Chiesa.

Il Papa ha quindi messo in guardia da una “creatività giuridica in cui la singola situazione diventerebbe fattore decisivo per accertare l'autentico significato del precetto legale nel caso concreto”, aprendo al rischio di una inammissibile arbitrarietà e di un soggettivismo che farebbe smarrire il senso del diritto oggettivo e che sarebbe in antitesi, a tacer d'altro, con le esigenze di uniformità proprie di ogni ordinamento giuridico.

D'altra parte, lo stesso Pontefice ha ricordato che “per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane”.

Prendendo spunto dal prossimo anniversario dell'Assise Conciliare, mi piace qui ricordare come proprio da questa, in particolare dalla Costituzione *Gaudium et spes* (n. 48) abbia preso sviluppo una riflessione dottrinale, che si è poi tradotta in prassi giurisprudenziale (ricordiamo la celebre sentenza *coram Annè* del 25 febbraio 1969) e nello stesso dettato legislativo del Codice del 1983 (can. 1055 § 1, can. 1057 § 2, can. 1095 nn. 2 e 3, can 1098), volta a valorizzare il rapporto tra l'atto del consenso e l'oggetto del consenso stesso, o, se si vuole, tra il “*matrimonium in fieri*” (atto celebrativo) e il “*matrimonium in facto esse*” (stato coniugale).

Evidentemente oggetto del processo di nullità del matrimonio non può che essere l'atto costitutivo dello stesso matrimonio, non la vita matrimoniale, ma il contenuto di quest'ultima, in termini di reciproci diritti, obblighi e responsabilità, è giuridicamente rilevante, sia sotto l'aspetto dell'intenzione dei nubendi, sia sotto l'aspetto della loro capacità psicologica, in ordine non solo ai singoli elementi e proprietà (apertura alla procreazione, indissolubilità, fedeltà), ma anche e soprattutto in ordine a quella fondamentale “mutua relazione”, che è l'espressione più chiara della natura personalissima, o, per meglio dire, interpersonale del matrimonio.

Nella valutazione del consenso, della sua consistenza, non si può infatti prescindere dalla considerazione della prospettiva del “*consortium totius vitae*”, o comunione di vita e di amore coniugale, che è l'oggetto

esistenziale, vitale verso cui tende, deve tendere, se è sano e se è completo, l'atto psicologico, che abbraccia intelletto e volontà, degli sposi, che realizzano così una relazione interpersonale originalissima, nella quale sono chiamati appunto ad essere "consorti".

Una tale intenzione globale e totalizzante di oblatività incondizionata e di recettività altrettanto completa, non solo delinea, in caso di difetto, specifiche ipotesi di nullità, vuoi sotto l'aspetto dell'esclusione, vuoi sotto l'aspetto dell'incapacità, ma favorisce il più adeguato trattamento di tutte le cause di esclusione, arricchendo senz'altro il numero e la forza delle presunzioni che si possono addurre per accertare la verità o meno del consenso.

Credo che una tale attenzione al "*matrimonium in toto*", o, se si vuole, al "*matrimonium ut sic*" corrisponda all'invito del Santo Padre, per il quale, come si è detto, "per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata", nel nostro campo, appunto, al matrimonio, come descritto e presentato dalla tradizione della Chiesa, entro cui si colloca, pare superfluo dirlo, il rinnovamento nella continuità dell'ultimo Concilio, che, come affermava l'allora Cardinale Ratzinger in uno studio del 1998 recentemente ripubblicato, "non ha rotto con la concezione tradizionale del matrimonio, ma l'ha sviluppata ulteriormente".

Dobbiamo essere allora grati a Benedetto XVI per lo stimolo che ci viene offerto ad approfondire la realtà vera del matrimonio, o, per essere più precisi, ad approfondire l'analisi dell'*animus nubendi* come disposizione psicologica ed intenzionale dell'animo degli sposi nei confronti del "*consortium totius vitae*", che è poi l'essere del matrimonio stesso.

Se in passato, per valutare l'approccio dei nubendi al matrimonio, spesso veniva messo in evidenza l'aspetto ideologico, oggi risulta più rilevante, non solo con riferimento alle cause di incapacità, quello esistenziale, psicologico, personale, con riferimento all'attitudine nei confronti della comparte, o, più precisamente, a costituire un vero matrimonio (*"consortium totius vitae"*) con la comparte.

Approfondendo queste riflessioni, potrebbero forse trovare soluzione anche quei casi di matrimoni *"leviter"* celebrati, ossia celebrati con superficialità, con leggerezza, senza impegno proprio sul piano della autentica donazione interpersonale, matrimoni evidentemente *"inconsistenti"*, spesso anche per la loro brevissima durata, ma che talvolta è difficile (proprio perché le parti non *"pensano"* a nulla) inquadrare in precise fattispecie giuridiche di nullità.

Lo stesso Benedetto XVI durante un incontro con il Clero della Diocesi di Aosta svoltosi il 25 luglio 2005 esponeva la sofferenza pastorale di chi non riesce sempre ad offrire sul piano giuridico soluzioni conformi a quello che sembrerebbe suggerire il senso comune.

Egli si riferiva, in particolare, ai casi *"di quanti erano sposati in Chiesa, ma non erano veramente credenti e lo hanno fatto per tradizione, e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido, si convertono, trovano la fede e si sentono esclusi dal Sacramento"*.

Lo stesso però potrebbe dirsi dei tanti matrimoni celebrati, come si è detto, con immaturità e superficialità, senza alcuna prospettiva di vera comunione interpersonale, e che nel giro di pochi mesi si avviano allo sfaldamento.

Come ammoniva nella citata circostanza Benedetto XVI, si tratta di problemi molto difficili, ma non per questo, proprio noi che come Avvocati e come Giudici siamo quotidianamente impegnati a dare risposte auspicabilmente giuste ai casi concreti che interessano la vita delle persone, dobbiamo desistere dalla riflessione e dall'approfondimento, alla luce della sempre viva tradizione della Chiesa.

Avv. Emilio ARTIGLIERI

**Quadro generale del numero di cause
alla fine dell'anno 2011**

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause in corso alle fine dell'anno 2010	187
Cause entrate nell'anno 2011	92
Cause finite nell'anno 2011	97
Cause in corso alla fine del 2011	182

CAUSE DI SECONDA ISTANZA
OSSIA DI APPELLO DA MILANO

Cause in corso alla fine dell'anno 2010	77
Cause entrate nell'anno 2011	143
Cause terminate nell'anno 2011	157
Cause in corso alla fine del 2011	63

**Quadro generale delle cause
alla fine dell'anno 2011
distinte per le Diocesi Liguri**

CAUSE CONCLUSE
NELL'ANNO 2011

Genova	42
Albenga	7
Chiavari	13
La Spezia	14
Savona	7
Tortona	6
Ventimiglia	8
Totale	97

CAUSE INTRODOTTE
NELL'ANNO 2011

Genova	55
Albenga	5
Chiavari	15
La Spezia	4
Savona	4
Tortona	7
Ventimiglia	2
Totale	92

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LIGURE

CAUSE DECISE NEL 2011
DISTINTE PER DIOCESI DI PROVENIENZA

<u>Diocesi</u>	<u>Affermative</u>	<u>Negative</u>	<u>Archivate</u>	<u>Rinunciate</u>	<u>Totale</u>
Genova	37	1	1	3	42
Albenga	6	---	1	---	7
Chiavari	10	2	---	1	13
La Spezia	13	1	---	---	14
Savona	6	---	---	1	7
Tortona	6	---	---	---	6
Ventimiglia	5	2	---	1	8
totali	83	6	2	6	97

CURIOSITA'

CAUSE DECISE NEL 2011
ETA' MEDIA DELLE DUE PARTI IN CAUSA

PARTE ATTRICE: 28 ANNI
PARTE CONVENUTA: 27 ANNI

CAUSE INTRODOTTE NEL 2011
DISTINTE PER SESSO DI COLUI CHE CHIEDE LA NULLITA'

UOMINI: N. 53

DONNE: N. 44